

CASSAZIONE PENALE, SEZ. TERZA, 11 NOVEMBRE 2003, N. 48100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS)

avverso la Sentenza in data 28-3-2003 del Tribunale di Benevento -
sez. dist. di Guardia Sanframondi

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere,

Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G.

che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in punto di mancata
concessione dei benefici di legge.

FATTO-DIRITTO

All'esito di giudizio di opposizione a decreto penale, (OMISSIS) sono stati, con la sentenza in epigrafe, dichiarati colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 21 lett. r) e 30 lett. h) L. 157/92, "per avere esercitato attività venatoria con l'ausilio di un richiamo acustico a funzionamento elettronico riprodotto il canto del tordo.

Ricorrono congiuntamente gli imputati, deducendo:

- 1) violazione del diritto di difesa, per non aver mai ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini preliminari;
- 2) nullità del capo di imputazione, perché generico;
- 3) motivazione generica, illogica e non circostanziata, perché non contemplante alcun fatto punibile a termini della legge penale, ma solo il possesso da parte di uno degli imputati di un richiamo acustico, fatto di per sé non illecito;
- 4) insufficienza dell'unica argomentazione, posta a base dell'affermazione di responsabilità, che uno degli imputati era "in atteggiamento di caccia", trattandosi di un opinabile giudizio di uno dei testi d'accusa, acriticamente recepito dal magistrato;
- 5) conseguente nullità del capo di imputazione e della motivazione della sentenza per genericità ed illogicità;
- 6) assenza di alcun elemento di prova o indiziario a carico degli imputati, ricavabili dalle testimonianze;
- 7) assenza di alcuna circostanza comprovante l'esercizio dell'attività venatoria;
- 8) assenza di alcun elemento comprovante il concorso;
- 9) in subordine, assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale agli imputati.

Il ricorso, parzialmente fondato, va accolto nei limiti di seguito esposti.

In ordine alla prima censura, è sufficiente osservare che nel caso di specie non era dovuto l'avviso di conclusioni delle indagini, non essendo tale atto, previsto dall'art. 415 bis C.P.P nell'ambito del rito ordinario culminante nell'udienza preliminare, dovuto nei casi di reati per i quali si proceda con citazione diretta da parte del P.M. o per decreto penale e conseguente opposizione, come nel caso di specie.

Infondate sono la seconda e la quinta censura, deducenti la nullità della contestazione, tenuto conto della sufficiente specificità, in ordine alle circostanze di fatto, tempo e luogo, oltre che dei puntuali riferimenti normativi, del capo di imputazione, in narrativa testualmente riportato, enunciante un'accusa ben precisa, tale da consentire ogni possibilità agli imputati di approntare adeguata difesa.

Le rimanenti censure sono invece fondate, nella parte in cui deducono l'insufficiente motivazione dell'affermazione di responsabilità, con specifico riferimento all'elemento oggettivo della condotta contravvenzionale ascritta, in concorso, ai due imputati.

Il giudice di merito, infatti, nella succinta e sbrigativa motivazione della sentenza, non ha precisato se e quale dei due imputati fosse in possesso di armi idonee all'abbattimento o cattura della selvaggina, limitandosi ad affermare "mentre (OMISSIS) era in atteggiamento di caccia, dai pressi del (OMISSIS) proveniva il suono di un richiamo acustico vietato che lo stesso occultava in uno stivale".

L'art. 12 della L. 11/2/1992 n. 157, dopo aver precisato, al comma secondo, che "costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura della fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13 "fissa, al comma successivo, delle presunzioni *iuris et de iure* desumibili da taluni comportamenti inequivoci, quali il "vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla"). L'art. 13 cit. contempla, quali mezzi leciti di abbattimento o cattura della selvaggina alcuni tipi di fucile, l'arco ed il falco.

Ne consegue che non è ipotizzabile un "atteggiamento di caccia", inquadrabile tra i comportamenti previsti dall'art. 12 co. 2 cit., nei casi in cui l'agente non sia in possesso di mezzi, leciti o illeciti, di per sé idonei all'abbattimento o cattura della selvaggina, tale non potendosi ritenere, dunque, il solo richiamo, ancorché di genere vietato, il cui impiego, se di per sé sufficiente ad attirare i pennuti, da solo non ne consente certo la cattura. La motivazione neppure precisa se la distanza tra i due imputati fosse tale da denotare una collaborazione nell'esercizio venatorio, consentendo all'(OMISSIS), ove armato, di avvalersi dell'effetto attrattivo esercitato dal richiamo detenuto dal (OMISSIS) (anche se non armato).

La sentenza impugnata va pertanto annullata, per nuovo esame, con rinvio al giudice *a quo*, rimanendo assorbita l'ultima censura, denunziante una, peraltro evidente, assenza di motivazione su una richiesta (di concessione dei benefici) che pur risulta essere stata, in via subordinata, formulata dalla difesa.

P. Q. M

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Benevento.

Così deciso in Roma, l'11/11/2003

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 DICEMBRE 2003